

*Articolo 4*

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 7 gennaio 1993 alle ore 11 (ora di Bruxelles).
2. Il termine di presentazione delle offerte per la gara parziale successiva scade ogni mercoledì alle ore 11 (ora di Bruxelles).
3. Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 21 gennaio 1993 alle ore 11 (ora di Bruxelles).
4. In deroga all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1616/92, l'organismo d'intervento competente pubblica un bando di gara almeno 3 giorni prima della data fissata per la prima gara parziale.

*Articolo 5*

Le offerte devono essere presentate all'organismo d'intervento competente.

Gli organismi d'intervento competenti comunicano alla Commissione le offerte ricevute conformemente allo schema riprodotto nell'allegato II.

*Articolo 6*

Il certificato di presa in consegna di cui all'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1616/92 è riprodotto nell'allegato III.

Tale certificato viene rilasciato dopo la presa in consegna della merce.

*Articolo 7*

1. L'aggiudicatario si impegna a fornire alle autorità albanesi tutti i documenti occorrenti per la fornitura, indicati nel bando di gara pubblicato dall'organismo d'intervento competente.
2. L'aggiudicatario informa regolarmente le autorità albanesi, l'organismo d'intervento che detiene i prodotti

in causa e i servizi della Commissione sullo svolgimento della fornitura fino al momento della presa in consegna.

*Articolo 8*

Ai fini della contabilizzazione delle spese imputabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), il valore contabile dei prodotti interessati è fissato nel modo seguente:

- frumento tenero: 52 ECU/t
- frumento duro: 67 ECU/t.

*Articolo 9*

All'atto della valutazione delle offerte, i servizi della Commissione determinano il valore dei quantitativi di materie prime in contropartita sulla base del prezzo d'intervento valido nel mese dell'ultimo giorno di presentazione delle domande. Viene selezionata l'offerta il cui valore del prodotto di base in contropartita è inferiore.

*Articolo 10*

Gli Stati membri interessati adottano tutte le misure necessarie per garantire che non venga applicata alcuna restituzione né alcun importo compensativo monetario nel quadro della fornitura, apponendo a tal fine una particolare iscrizione sul titolo di esportazione.

*Articolo 11*

1. Gli Stati membri interessati adottano tutte le disposizioni complementari necessarie per l'esecuzione del presente regolamento.
2. Lo Stato membro comunica alla Commissione ogni informazione relativa allo svolgimento della fornitura, con particolare riguardo all'aggiudicazione, alla durata della spedizione e alla data effettiva della presa in consegna da parte delle autorità albanesi.

*Articolo 12*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*